

COMUNE DI MONTEMURLO
PROVINCIA DI PRATO
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PAOLO NESTI"
IN LOCALITA' BAGNOLO
AVVISO E DISCIPLINARE DI GARA
(CIG 6317154863)

Il Comune di Montemurlo, via Montalese, 472/474 – 59013 Montemurlo (PO) – tel. 05745581 – fax 0574682363 – sito web <http://www.comune.montemurlo.po.it> – e-mail: montemurlo@comune.montemurlo.po.it, PEC contratti.montemurlo@postacert.toscana.it, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 76/C del 01/07/2015, rende noto che il giorno 21 luglio 2015, alle ore 15,00, si terrà una gara con procedura aperta per l'affidamento della concessione a terzi, ai sensi della L.R. Toscana 27.02.2015, n. 21, e del Regolamento per l'affidamento in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali (di seguito Regolamento), approvato con Deliberazione C.C. n. 36 del 20.04.2009, della gestione complessiva dell'impianto sportivo "Paolo Nesti" situato in via Pietro Micca, 21, in località Bagnolo, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006.

Il presente avviso e disciplinare bando di gara è pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Montemurlo, sul quotidiano nazionale, "Aste e appalti pubblici", nonché sui siti web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziopubblici.it), dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Toscana (www.e.toscana.it, sezione 'Organizzazione: Osservatorio Contratti Pubblici') e del Comune di Montemurlo (www.comune.montemurlo.po.it, sezione 'Bandi e avvisi').

La presente procedura di affidamento, che viene eseguita ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006, non è soggetta alla disciplina del Codice dei Contratti, in quanto tratta la concessione di servizi di cui all'allegato II B del D. Lgs. n. 163/2006 (categoria 26 "Servizi ricreativi, culturali e sportivi" – CPV 92610000-0). Pertanto, il Codice dei Contratti potrà essere applicato alla presente procedura solo se espressamente richiamato nel presente avviso e nei documenti di gara ad esso complementari.

1 – OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

La gara ha per oggetto l'affidamento della concessione della gestione complessiva dell'impianto sportivo denominato "Paolo Nesti" situato in via Pietro Micca, 21, in località Bagnolo, che comprende due strutture polifunzionali coperte, tre campi di beach volley all'aperto, l'area adiacente e una struttura adibita a ristoro.

L'attività di gestione comprende:

- a) gestione, conduzione e manutenzione dell'immobile secondo le disposizioni contenute nel presente capitolato e secondo quanto previsto nel progetto presentato in sede di gara;
- b) programmazione e coordinamento dell'attività sportiva, promozione della struttura e delle attività praticate presso di essa.

La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque), dal 01.08.2015 al 31.07.2020, con facoltà di rinnovare il contratto, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, per un periodo massimo di ulteriori 3 (tre) anni.

L'importo complessivo della concessione a base di gara è di € 90.000,00 (novantamila), oltre € 54.000,00 (cinquantaquattromila) in caso di eventuale rinnovo ed IVA se dovuta

Ai fini del calcolo del valore compressivo del contratto di concessione, si assume come valore la somma offerta in sede di gara come corrispettivo della gestione, in aumento sulla base del canone annuale di € 18.000,00, moltiplicata per i 5 (cinque) anni di gestione. Resta salvo quanto prescritto all'art. 9 del capitolato speciale di appalto in merito ad interventi straordinari a carattere obbligatorio da eseguire a scomputo del corrispettivo della concessione.

La concessione del servizio sarà affidata a patti, termini, modalità e condizioni stabiliti nel capitolato speciale di appalto, documento complementare di gara.

2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla presentazione dell'offerta, ai sensi della L.R. n. 21/2015 della Regione Toscana e del regolamento per l'affidamento in gestione e in uso degli impianti sportivi, in via preferenziale, quelli indicati di seguito e connotati come soggetti "sociali"; in mancanza di questi ultimi, sono ammessi soggetti diversi, di

seguito individuati come soggetti "economici", nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa vigente;

E' ammessa la contemporanea partecipazione dei soggetti sociali e dei soggetti economici, ma le offerte dei soggetti economici, se ammesse, saranno valutate esclusivamente nel caso di esito infruttuoso della selezione tra soggetti sociali o di assenza degli stessi e comunque nel rispetto dei principi del Regolamento.

2.1 - Soggetti sociali

Si intendono per soggetti sociali:

- a. Le società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive e discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.;
- b. Gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
- c. Le federazioni sportive nazionali e discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.;
- d. Le associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
- e. Le forme associate tra i soggetti indicati ai punti a), b), c), d).

2.2 - Soggetti economici

Si intendono per soggetti economici i soggetti non appartenenti alle categorie individuate al punto 2.1 che precede, in particolare, i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni dell'art. 47 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dei requisiti prescritti dalla medesima normativa all'art. 38.

I soggetti concorrenti, sia sociali che economici, dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito indicati, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000: a tale scopo, sarà utilizzato il modello predisposto dall'Ente oppure saranno rese tutte le dichiarazioni ivi contenute, costituendo esse requisiti obbligatori per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio.

NOTA BENE: Ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006, introdotti dal DL 24.06.2014, n. 90, convertito in L. 114/2014, il concorrente sarà invitato a produrre ovvero ad integrare o regolarizzare, entro un termine perentorio di 3 giorni, eventuali elementi e/o dichiarazioni, anche di soggetti terzi, mancanti, incompleti ovvero per i quali venga rilevata ogni altra irregolarità essenziale, come ritenuto tale dalla stazione appaltante. Nel caso in cui il concorrente non rispetti il termine, o comunque non risponda, verrà escluso dalla procedura di gara.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei suddetti elementi e/o dichiarazioni obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari a € 450,00.

Il pagamento della penale è obbligatorio sia nel caso in cui il concorrente risponda nei termini, e quindi venga ammesso al prosieguo della gara, sia che il concorrente ritenga di non rispondere e quindi la stazione appaltante proceda all'esclusione. Qualora il concorrente non dovesse provvedere al pagamento, in seguito all'aggiudicazione provvisoria si procederà alla messa in mora del debitore ed eventualmente al recupero coattivo della somma.

a) REQUISITI GENERALI:

a1) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare ad evidenza pubblica, previste all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006:

a1.1) lett. A), non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo quanto previsto dall'art. 186-bis del R.D. 16.3.1942, n. 267, e non avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

NOTA BENE:

L'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale non impedisce la partecipazione a procedure concorsuali ad evidenza pubblica, ma, ricorrendone la fattispecie, il concorrente dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

1. dichiarazione sostitutiva di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... *[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]*;

ovvero

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di *[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]*;

2. presentazione della seguente documentazione:

2.1 relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

2.2 dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento del servizio e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione al servizio;

2.3 dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:

2.3.1 attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento del servizio;

2.3.2 si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione al servizio;

2.3.3 attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

2.4 originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata della concessione e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

E' ammessa la partecipazione alla gara anche in raggruppamento temporaneo di imprese da parte di concorrenti ammessi a procedura di concordato preventivo, purché non rivestano la qualità di mandatarî e gli altri soggetti raggruppati non siano assoggettati a loro volta a procedura concorsuale.

a1.2) lett. B), inesistenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, o di una delle cause ostative previste dagli artt. 67 e 76 del medesimo D.Lgs. 159/2011, a carico del legale rappresentante, di amministratori muniti del potere di rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in società con meno di quattro soci, di titolare di impresa individuale, di soci in società in nome collettivo, di soci accomandatari in società in accomandita semplice, di eventuale direttore tecnico;

a1.3) lett. C), inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e, comunque, inesistenza di condanne per i reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti all'art. 45, par. 1, della direttiva CE 2004/18, a carico del legale rappresentante, di amministratori muniti del potere di rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in società con meno di quattro soci, di titolare di impresa individuale, di soci in società in nome collettivo, di soci accomandatari in società in accomandita semplice, di eventuale direttore tecnico;

a1.4) lett. C), in caso di sostituzione o cessazione nell'anno 2014 di legale rappresentante, amministratori muniti del potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in società con meno di quattro soci, titolare di impresa individuale, soci in società in nome collettivo, soci accomandatari in società in accomandita semplice, eventuale direttore tecnico, inesistenza a loro carico delle medesime sentenze di cui al punto a1.3) che precede (in caso contrario, indicazione del nominativo ed estremi dettagliati della condanna e dimostrazione con idonea documentazione di assunzione, da parte dell'impresa, di misure di completa ed effettiva dissociazione);

NOTA BENE: a proposito dei requisiti di cui ai punti a1.2), a1.3) e a1.4) che precedono:

- l'art. 67 del D.lgs. 159/2011 estende il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione a coloro che sono stati condannati con sentenza non passata in giudicato ma confermata in sede di appello per alcuni

reati di particolare gravità;

- è necessario che i concorrenti dichiarino TUTTE le condanne eventualmente riportate, comprese quelle che beneficiano della non menzione, con le sole eccezioni dei casi in cui, con provvedimento espresso del Giudice, il reato sia stato depenalizzato ovvero sia stato estinto ovvero sia intervenuta la riabilitazione ovvero sia stata revocata la condanna; la valutazione della incidenza delle condanne subite sull'affidabilità morale e professionale spetta unicamente alla stazione appaltante;

- in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2013 (punto a1.4) anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente o incorporata o le società fuse nel ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

a1.5) lett. D), non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19.3.1990, n. 55, ovvero aver violato il divieto con decorrenza di almeno un anno dall'accertamento definitivo della violazione e, comunque, rimozione della violazione;

a1.6) lett. E), non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

a1.7) lett. F), non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune, né errore grave nell'esercizio della attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

a1.8) lett. G), non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza, tenendo conto che sono considerate gravi quelle violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a € 10.000,00 e che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;

a1.9) lett. H) e lett. M bis), inesistenza di iscrizioni nel casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici-AVCP, ora ANAC, per la presentazione di false dichiarazioni e falsa documentazione:

- in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

- **(solo in caso di possesso di SOA)** ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

a1. 10) lett. I), non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza;

NOTA BENE:

Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva – DURC, in particolare le violazioni, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali ed amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A del D.M. 24.10.2007. La regolarità contributiva e fiscale prescritta per la partecipazione ad appalti pubblici è requisito indispensabile; i concorrenti dovranno quindi accertarsi del possesso di tale requisito fin dalla presentazione della domanda di partecipazione.

a1.11) lett. L), essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

a1.12) lett. M), inesistenza di applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), D.Lgs. 8.6.2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4.8.2006, n. 248;

a1.13) lett. M ter), inesistenza della causa di esclusione di cui alla lettera m-ter, comma 1, dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, a carico del legale rappresentante, di amministratori muniti del potere di rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in società con meno di quattro soci, di titolare di impresa individuale, di soci in società in nome collettivo, di soci accomandatari in società in accomandita semplice, di eventuale direttore tecnico; in particolare:

- non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991, convertito con modificazioni in L. 203/1991, perché commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo;
- ovvero essere stati vittime di tali reati ma avere denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria;
- ovvero essere stati vittime di tali reati ma non avere denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria, in

quanto ricorrevano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della L. 689/1981 e/o in quanto dette circostanze non sono emerse dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando;

a1.14) lett. M quater), inesistenza di situazioni di controllo con altro soggetto concorrente alla medesima procedura di affidamento, in base ai criteri di cui all'art. 2359 del codice civile, o di qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale;

NOTA BENE:

A) I concorrenti, a proposito del requisito di cui al punto a1.14), che precede, dichiarano di aver formulato l'offerta in modo autonomo e, alternativamente:

- di non trovarsi, rispetto ad alcun soggetto partecipante al presente bando, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale che comporti l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale;
- di trovarsi con altri soggetti in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ma di non essere a conoscenza della loro partecipazione al presente bando;
- di trovarsi con altri soggetti in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di essere a conoscenza della loro partecipazione al presente bando, indicandone i nominativi, la sede legale e la tipologia del legame esistente.

La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte risultino imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

a2) inesistenza di debiti di natura patrimoniale e tributaria nei confronti del Comune di Montemurlo, ivi comprese annualità pregresse relative alla Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) e della Tassa sui Rifiuti e Servizi (TARES), fatti salvi i casi per i quali siano intervenuti accordi con l'Amministrazione Comunale o siano stati emessi provvedimenti di rateizzazione;

a3) eventuale assoggettamento agli obblighi di cui alla L. 383/2001;

a4) ottemperanza alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

a5) rispetto dei contratti di lavoro e ottemperanza alle norme in materia di costo del lavoro e di retribuzione del personale dipendente;

a6) assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

a7) possesso di tutti gli altri requisiti indicati nel modello di autodichiarazione.

In caso di:

- soggetti sociali di cui al punto 2.1 in forma associata, i requisiti generali, di cui alle lettere a)/m-quater) che precedono, dovranno essere posseduti da tutti i soggetti associati;
- consorzi lett. b) e c), i requisiti generali, di cui alle lettere a)/m-quater) che precedono, dovranno essere posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato come esecutore;
- raggruppamento di imprese o consorzi ordinari di concorrenti i requisiti generali, di cui alle lettere a)/m-quater) che precedono, dovranno essere posseduti da tutte le imprese raggruppate o consorziate.

NOTA BENE:

A) Ai sensi dell'art. 38, comma 1 bis, del D.Lgs. 163/2006, le cause di esclusione previste all'art. 38 della medesima normativa e sopra dettagliate alla lett. a1) non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies del D.L. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992, o del D.Lgs. 59/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

B) Le attestazioni dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del Codice (punti a1.2, a1.3, a1.13 del presente disciplinare):

B.1) devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice:

- per le imprese individuali: da titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: da socio e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: da soci accomandatari e direttore tecnico;
- per le altre società: da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- per le società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali

siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria: da entrambi i soci;

B.2) potranno essere rese dal legale rappresentante, per conto dei soggetti interessati sopra indicati (vedi B.1), anche cessati dalla carica durante il 2014, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale egli dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali rilascia la dichiarazione; a tale scopo potrà essere utilizzato il modello di dichiarazione dei requisiti reso disponibile dalla stazione appaltante, punti 4.2.1, 4.2.2, 4.3; per i cessati dalla carica la dichiarazione è limitata al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice (punto 4.3 del modello di dichiarazione requisiti);

B.3) *in alternativa*, i soggetti interessati (vedi B.1), anche cessati dalla carica durante il 2014, dovranno presentare singolarmente le dichiarazioni richieste; a tale scopo potrà essere utilizzato il modello A, allegato al modello di dichiarazione requisiti, per i cessati dalla carica limitatamente alla dichiarazione contrassegnata dalle lettere B) e D).

B) REQUISITI SPECIALI:

b1) requisiti professionali:

b1.1) in caso di soggetti sociali, come descritti al punto 2.1 che precede:

b1.1.1) presenza tra le proprie finalità istituzionali di svolgimento di:

- attività sportiva, intesa come attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al CONI e al CIP;

ovvero

- attività ludico-motoria-ricreativa, intesa come attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi, organizzata dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al CONI e al CIP, senza mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva;

b1.2) in caso di soggetti economici, come descritti al punto 2.2 che precede:

b1.2.1) iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio ovvero ad analogo registro dello Stato di appartenenza per categoria di attività coincidente con l'oggetto di gara, in particolare gestione di impianti sportivi o attività equivalenti;

b1.2.2) se cooperativa o consorzio di cooperative, iscrizione, ai sensi del D.M. 23.6.2004, anche all'Albo delle società cooperative istituita presso il Ministero delle Attività produttive o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza;

b1.2.3) se cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, iscrizione anche ad Albi regionali, istituiti ai sensi dell'art. 9 della L. 381/1991, o possesso dei requisiti necessari per l'ammissione a tali Albi;

b2) requisiti di capacità economico-finanziaria: presentazione di copia conforme, ai sensi del DPR 445/2000, dei bilanci di gestione societari degli ultimi due anni (2013 e 2014).

In alternativa al possesso del requisito di capacità economico-finanziaria richiesto, nella specie, i bilanci societari, sono ammesse prove analoghe equivalenti che soddisfino il requisito di affidabilità richiesto e siano ritenute idonee dalla stazione appaltante (a titolo di esempio, la presentazione di certificazione del volume di affari ovvero la dichiarazione concernente la rendicontazione relativa a servizi analoghi a quello oggetto di concessione, realizzati negli ultimi due esercizi o, comunque, dall'inizio dell'attività se inferiore ai due anni).

NOTA BENE:

- I requisiti speciali di cui al punto b2) che precede sono richiesti in quanto è interesse della stazione appaltante selezionare un interlocutore contrattuale affidabile e professionale, stante la durata della concessione e la valenza strategica della struttura oggetto della gestione nella programmazione sociale e sportiva cittadina; in ogni caso, i requisiti speciali richiesti rispettano i principi di proporzionalità e di adeguatezza.

- La dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti, resa mediante compilazione delle rispettive sezioni del modello di autodichiarazione o, in alternativa, mediante dichiarazione a parte, dovrà essere contenuta, in ogni caso, nella busta n. 1, ed essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Si precisa che i bilanci societari, quale requisito speciale di capacità economico-finanziaria, non sono oggetto di autodichiarazione ma dovranno essere presentati già in sede di offerta,

secondo le prescrizioni indicate al punto b2) e parimenti contenuti nella busta n.1, per consentire già in sede di gara una analisi delle voci di entrata e di spesa in essi riportate e permettere, quindi, alla commissione giudicatrice la valutazione dell'affidabilità del concorrente.

Per tutti i concorrenti, in caso di soggetti sociali di cui al punto 2.1 in forma associata e raggruppamenti di soggetti economici di cui al punto 2.2 o consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti speciali dovranno essere posseduti nel modo seguente:

- i requisiti di *capacità professionale*, di cui al punto b1) che precede, dovranno essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o consorziati;
- il requisito di *capacità economico-finanziaria*, di cui al punto b2) che precede, dovrà essere posseduto e presentato da tutti i soggetti raggruppati o consorziati;

In caso di soggetti economici:

- consorzi lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane), i requisiti speciali dovranno essere posseduti nel modo seguente:

- i requisiti di *capacità professionale*, di cui al punto b1) che precede, dovranno essere posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato come esecutore;
- i requisiti di *capacità economico-finanziaria*, di cui al punto b2) che precede, dovranno essere posseduti dal consorzio;

- consorzi lett. c) (consorzi stabili), i requisiti speciali dovranno essere posseduti nel modo seguente:

- i requisiti di *capacità professionale*, di cui al punto b1) che precede, dovranno essere posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato come esecutore;
- i requisiti di *capacità economico-finanziaria*, di cui al punto b2) che precede, dovranno essere posseduti dal consorzio ovvero dal soggetto consorziato indicato come esecutore;

3 – DOCUMENTAZIONE

Fanno parte della documentazione di gara:

- 1) il presente avviso e disciplinare di gara;
- 2) il modello di domanda di partecipazione;
- 3) il modello di autodichiarazione dei requisiti;
- 4) il capitolato speciale di appalto e i disciplinari tecnici ad essi allegati (A e A1);
- 5) il modulo offerta;
- 6) il DUVRI;
- 7) le planimetrie.

Essa è integralmente disponibile su Internet al sito <http://www.comune.montemurlo.po.it>, sul sito della Regione Toscana, limitatamente al presente avviso e disciplinare, nonché presso i punti di contatto Servizio Contracting&Contenzioso, via Montalese, 474 – tel. 0574558211-309-214-225 – fax 0574682363-0574558348 (mailto: valentina.cecchi@comune.montemurlo.po.it; mariangela.tempestini@comune.montemurlo.po.it; mascia.cecchi@comune.montemurlo.po.it; cinzia.fischetti@comune.montemurlo.po.it) e Servizio Cultura, sport e pari opportunità, presso Villa Giamari, piazza don Milani, 1 - tel. 0574558563 - fax 0574558572 (mailto: mariateresa.coccini@comune.montemurlo.po.it; luana.grossi@comune.montemurlo.po.it).

4 - MODALITA' DI FORMULAZIONE E CONSEGNA DELL'OFFERTA

I soggetti concorrenti dovranno far pervenire *entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 21 luglio 2015* al seguente indirizzo: Comune di Montemurlo – Ufficio Protocollo generale, via Montalese, 474 – 59013 Montemurlo (PO) (orario di apertura: lun/ven 8,30/13,30), mediante servizio postale o agenzie autorizzate o consegna diretta, un *plico-offerta* (o busta grande) sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'esatta denominazione del mittente e la seguente dicitura: *OFFERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PAOLO NESTI" IN LOCALITA' BAGNOLO – Scadenza ore 12,00 del 21 luglio 2015.*

Esso dovrà contenere, a pena di esclusione, tre buste, tutte sigillate, controfirmate e riportanti le diciture, secondo il caso ricorrente, "BUSTA N. 1", "BUSTA N. 2", o "BUSTA N. 3".

BUSTA N. 1, contenente:

1a) domanda di partecipazione redatta in lingua italiana su carta legale, sottoscritta da parte del legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente il soggetto concorrente; a tale scopo potrà essere utilizzato l'apposito modello predisposto dall'Ente: in ogni caso, la domanda dovrà essere conforme a tale schema.

In caso di:

- soggetti sociali di cui al punto 2.1 in forma associata e raggruppamenti di soggetti economici di cui al punto 2.2 o consorzi ordinari di concorrenti;
- costituiti, la domanda dovrà essere presentata dal solo soggetto capogruppo o dal consorzio;
- da costituire, la domanda dovrà essere presentata da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento o consorzio;
- consorzi di cooperative o di imprese artigiane e di consorzi stabili, la domanda dovrà essere presentata dal consorzio;

1b) dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente il soggetto concorrente relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e giuridico e di carattere tecnico, precisati al paragrafo 2 del presente disciplinare; a tale scopo, potrà essere utilizzato il modello di autodichiarazione predisposto dall'Ente e facente parte degli atti di gara oppure dovranno essere rese tutte le dichiarazioni contenute nel medesimo modello, costituendo esse requisiti obbligatori per la partecipazione alla procedura di affidamento.

La dichiarazione dei requisiti generali e speciali dovrà essere resa:

- da ogni singolo concorrente;
- da tutti i soggetti raggruppati o consorziati o in corso di raggruppamento o di consorzio per soggetti sociali di cui al punto 2.1 in forma associata, RTI e consorzi ordinari di concorrenti costituiti o costituendi;
- dal consorzio e dai soggetti consorziati indicati come esecutori dell'appalto per consorzi di cooperative o di imprese artigiane e per consorzi stabili.

Oltre alla domanda di partecipazione e alle dichiarazioni previste negli atti di gara, dovranno essere prodotti:

- in caso di partecipazione di soggetti sociali di cui al punto 2.1 in forma associata, copia dello statuto e dell'atto costitutivo di tutti i soggetti raggruppati o in corso di raggruppamento;
- in caso di partecipazione di RTI già costituiti, l'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato capogruppo e l'elenco completo delle imprese raggruppate;
- in caso di partecipazione di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, l'atto costitutivo e l'elenco delle imprese che fanno parte del consorzio;
- in caso di RTI e di consorzi ordinari di concorrenti costituendi, l'indicazione della ripartizione delle prestazioni oggetto dell'appalto tra i soggetti associati e l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i membri si conformeranno alla disciplina prevista all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche, conferendo mandato al soggetto designato capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti (cfr. modello di autodichiarazione);
- in caso di consorzi di cooperative o di imprese artigiane, l'indicazione dei consorziati esecutori dell'appalto, in caso di aggiudicazione (cfr. domanda di partecipazione);
- in caso di consorzi stabili, l'indicazione dei consorziati esecutori dell'appalto ovvero la dichiarazione che l'appalto sarà eseguito direttamente o, qualora l'appalto venga eseguito in parte tramite i consorziati, la dichiarazione corrispondente e l'indicazione dei consorziati esecutori dell'appalto (cfr. domanda di partecipazione).

NOTA BENE: È vietata la modifica della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1), lett. b), c) e e), del D.Lgs. n. 163/2006 rispetto all'impegno sottoscritto in sede di offerta, concomitante o successiva alle procedure di affidamento di cui al presente appalto, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto e l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorziati, nonché dello stesso consorzio. Fanno eccezione i casi di modifiche soggettive della composizione dei raggruppamenti a seguito del verificarsi di eventi patologici che colpiscono il mandante o il mandatario, previsti all'art. 37, commi 18 e 19, del D.Lgs. n. 163/2006.

Per quanto non prescritto negli atti di gara, trovano applicazione le disposizioni contenute negli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche.

1c) capitolato speciale di appalto, comprensivo dei disciplinari tecnici ad esso allegati (A e A1), controfirmato in ogni pagina o in calce per accettazione;

Il CSA dovrà essere sottoscritto:

- dal legale rappresentante;
- per soggetti sociali di cui al punto 2.1 in forma associata o riunioni di imprese o consorzi di concorrenti già costituiti, dal legale rappresentante del soggetto capogruppo o del consorzio;
- per soggetti sociali di cui al punto 2.1 in forma associata o riunioni di imprese o consorzi di concorrenti non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi;
- per consorzi di cooperative o di imprese artigiane e per consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio.

1d) bilanci di gestione societari degli ultimi due anni (2013 e 2014) o prove equivalenti ammissibili, in copia conforme, ai sensi del DPR 445/2000;

1e) ricevuta di avvenuto sopralluogo, svolto secondo le modalità descritte al paragrafo 6 – 'Sopralluogo';

1f) copia dello statuto e dell'atto costitutivo del soggetto concorrente, in caso di soggetti sociali di cui al punto 2.1;

1g) DUVRI, sottoscritto per accettazione.

Il DUVRI dovrà essere sottoscritto:

- dal legale rappresentante;
- per soggetti sociali di cui al punto 2.1 in forma associata o riunioni di imprese o consorzi di concorrenti già costituiti, dal legale rappresentante del soggetto capogruppo o del consorzio;
- per soggetti sociali di cui al punto 2.1 in forma associata o riunioni di imprese o consorzi di concorrenti non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi;
- per consorzi di cooperative o di imprese artigiane e per consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio;

1f) cauzione provvisoria, in originale, del valore di € 1.800,00 (pari al 2% dell'importo complessivo della concessione a base di gara), al netto delle imposte, secondo le modalità di seguito indicate.

La cauzione, da intestare al Comune, è prestata a garanzia:

- della conformità delle dichiarazioni rese in sede di gara (art. 48, D.Lgs. 163/2006);
- della costituzione della cauzione definitiva (art. 113, comma 4, D.Lgs. 163/2006);
- della sottoscrizione del contratto (art. 75, comma 6, D.Lgs. 163/2006).

La cauzione può essere prestata:

1f.1) mediante versamento in contanti presso il Servizio Tesoreria del Comune c/o Servizio Tesoreria del Comune di Montemurlo c/o Banca Popolare di Vicenza, Agenzia Montemurlo - via Scarpettini – IBAN IT98G0572837970465570144811; in tal caso, la documentazione da produrre consiste nell'originale della ricevuta;

1f.2) mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, acquisiti presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune; in tal caso, la documentazione da produrre consiste nella quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale o dalla agenzia;

1f.3) mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, conformemente al D.M. 12.3.2004, n. 123, debitamente compilata, sottoscritta dalle parti e corredata dalle seguenti prescrizioni obbligatorie:

- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune;
- validità della cauzione di almeno 180 (centottanta) giorni dal termine per la presentazione dell'offerta (21/07/2015), senza scadenze automatiche anticipate, e comunque previsione dell'impegno del garante a rinnovare la cauzione per il periodo che la stazione appaltante riterrà opportuno qualora, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva efficace.

In tal caso, la documentazione da produrre consiste nell'originale della fidejussione.

Indipendentemente dalla modalità di costituzione, la cauzione dovrà essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la polizza di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse

aggiudicatario.

Quest'ultimo impegno dovrà:

- essere prodotto mediante atto autonomo, qualora la cauzione provvisoria fosse prestata mediante versamento di contanti o acquisto di titoli (punti 1f.1 e 1f.2);
- essere riportato all'interno della fideiussione o in appendice ad essa, qualora la cauzione provvisoria fosse prestata mediante fideiussione (punto 1f.3).

In caso di imprese riunite in RTI o in consorzio ordinario di concorrenti costituenti, nel rispetto delle condizioni e modalità di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, la cauzione dovrà risultare intestata a tutti i componenti del raggruppamento o del consorzio, con la specificazione dei mandanti e mandatarî o dei consorziati.

NOTA BENE:

Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, in caso di certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9000, l'importo della cauzione può essere ridotto del 50%.

In caso di R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti, per usufruire di tale facoltà, la certificazione di qualità deve essere posseduta da tutte le imprese raggruppate e consorziate.

Il possesso di certificazione di sistema di qualità può essere autocertificato (cfr. modello di autodichiarazione) ovvero presentato in copia conforme o in originale.

BUSTA N. 2, contenente ESCLUSIVAMENTE l'offerta tecnica, costituita da un elaborato in carta semplice, redatto in lingua italiana, di volume complessivamente non superiore a 8 pagine formato A4, impostate con margini sup 2,5, inf 2, DX 2, SX 2, in carattere Times New Roman, punto 12, che dovrà riportare tutte le informazioni inerenti le modalità organizzative delle attività oggetto della concessione, la gestione dell'impianto e le eventuali proposte migliorative che il concorrente ritenesse opportuno ed utile apportare, senza oneri né per l'Amministrazione comunale né per l'utente finale, al fine di offrire una organizzazione più funzionale, efficiente ed innovativa dei servizi di cui trattasi.

In particolare, l'offerta tecnica dovrà riportare in maniera analitica gli elementi caratterizzanti la proposta di progetto di gestione secondo la prescrizioni di seguito elencate e quelle contenute nel capitolato speciale di appalto:

a. il piano pluriennale di gestione ed organizzazione dell'attività sportiva con indicazioni sulla tipologia e contenuti delle attività organizzate proposte in relazione al numero e tipologia delle discipline praticate, gli spazi dedicati all'attività sportiva non organizzata, indicazioni in riferimento ad eventuali progetti di altre attività a carattere ricreativo - sociale, a carattere scolastico ed indicazioni in riferimento alla disponibilità a partecipare ad attività di promozione dello sport aperto a tutti;

b. l'esperienza nel settore sportivo specifico cui è destinato l'impianto e nella gestione di impianti similari per tipologia e dimensioni;

c. il radicamento del soggetto sul territorio comunale, facendo riferimento all'attività sportiva svolta nel tempo sul territorio di Montemurlo e al contributo dato, nel corso dell'attività pregressa, alla valorizzazione e al potenziamento infrastrutturale di impianti sportivi;

d. il numero degli associati praticanti attività motorio-sportive rivolte agli under 18, over 65, e persone diversamente abili nelle ultime tre stagioni sportive, distinguendo il numero degli associati praticanti l'attività sportiva dagli altri associati;

e. la qualificazione professionale del personale con incarichi tecnico-sportivi (titolo di studio, anzianità di servizio, qualifiche sportive) e curriculum del personale dirigente con particolare riferimento alla gestione degli impianti sportivi;

f. la eventuale valorizzazione futura dell'impianto, con proposte di interventi di miglioramento funzionale, da realizzare a spese dell'aggiudicatario; tra questi:

- soluzioni di efficientamento energetico

- sistemazione recinzione campo beach volley.

Gli interventi che si intendono proporre dovranno essere contenuti in una relazione tecnica descrittiva e di essi dovrà essere indicato in via presuntiva l'importo.

Il progetto tecnico potrà essere corredato da documentazione, in forma sintetica ed esaustiva, riferita ai vari aspetti dell'offerta e dovrà essere illustrato in modo chiaro e dettagliato, con la precisazione dei termini, tempi e modalità di attuazione. Il servizio offerto dovrà essere reso in maniera ottimale, mediante autonomia di gestione ed assunzione di tutti i rischi connessi, compreso quello imprenditoriale. Si precisa, inoltre che sarà cura del soggetto gestore l'individuazione del personale che sarà impiegato a vari livelli per la resa ottimale dei servizi richiesti.

L'offerta tecnica non dovrà contenere alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 del D.lgs. 163/2006, i concorrenti potranno indicare le sezioni di offerta tecnica costituente segreto tecnico o commerciale da sottrarre all'accesso, motivando e comprovando in modo adeguato tale diniego; per i dettagli si rimanda al paragrafo 14, 'Diritto all'accesso'.

NOTA BENE: La Commissione giudicatrice valuterà il progetto tecnico, nelle sue diverse componenti, in base al grado di adeguatezza, specificità, concretezza, affidabilità, in modo da poterne valutare il livello di realizzabilità. Nella formulazione dell'offerta tecnica, quindi, si raccomanda il rispetto di tali criteri, tenendo conto che quanto dichiarato costituisce obbligazione vincolante in caso di aggiudicazione.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante;
- per soggetti sociali di cui al punto 2.1 in forma associata o riunioni di imprese o consorzi di concorrenti già costituiti, dal legale rappresentante del soggetto capogruppo o del consorzio;
- per soggetti sociali di cui al punto 2.1 in forma associata o riunioni di imprese o consorzi di concorrenti non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi;
- per consorzi di cooperative o di imprese artigiane e per consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio.

BUSTA N. 3, contenente ESCLUSIVAMENTE la dichiarazione di offerta economica, redatta in carta semplice, conformemente allo schema predisposto dalla stazione appaltante, parte integrante degli atti di gara.

Dovrà essere indicata, in cifre ed in lettere, la somma offerta come corrispettivo della gestione in aumento sulla base del canone minimo annuo di € 18.000,00 (diciottomila), espressa in valore assoluto (in euro).

L'offerta dovrà riportare:

- l'indicazione dei costi per la messa in sicurezza dai rischi specifici connessi con l'attività di impresa per l'esecuzione del servizio per tutta la durata del contratto di concessione, già compresi nell'offerta economica;
- la ragione sociale, l'indirizzo e i dati fiscali del soggetto concorrente, le generalità e le qualifiche del sottoscrittore, la data e la firma per esteso del legale rappresentante.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta in ogni pagina:

- dal legale rappresentante;
- per soggetti sociali di cui al punto 2.1 in forma associata o riunioni di imprese o consorzi di concorrenti già costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo o del consorzio;
- per soggetti sociali di cui al punto 2.1 in forma associata o riunioni di imprese o consorzi di concorrenti non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi;
- per consorzi di cooperative o di imprese artigiane e per consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio.

Per l'esame delle offerte e i criteri che saranno applicati ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, si rimanda al paragrafo 9, 'Esame delle offerte e criteri di aggiudicazione dell'appalto'.

Si rende noto che non sarà ammessa alla gara l'offerta:

- a) che risulti pervenuta oltre il termine fissato, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti; la presentazione dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi motivo essa non giunga a destinazione in tempo utile;

- b) che non sia stata sottoscritta dal soggetto offerente e/o il plico non rechi la denominazione del mittente, salvo il caso in cui l'offerta e/o il plico siano riconducibili al soggetto offerente;
- c) che contenga riserve o condizioni, risulti parziale e/o presenti correzioni, sia giunta per telegramma o per fax o espressa in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta relativa ad altro bando;
- d) in caso di mancato adempimento alle prescrizioni del D. Lgs. 163/2006, del regolamento attuativo e delle altre disposizioni di legge;
- e) sia mancante, anche parzialmente, delle dichiarazioni e della documentazione richieste, salva la facoltà di regolarizzare prevista dal combinato dell'art. 38, comma 2-bis, e dell'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006, come introdotti dall'art. 39 comma 2, del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni in L. 11.08.2014 n. 114;
- f) sia mancante del riferimento alla gara, cui l'offerta è rivolta;
- g) in caso di non integrità del plico generale contenente l'offerta o nel caso di altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- h) nel caso in cui non sia stato eseguito il prescritto sopralluogo;
- i) sia stata presentata da soggetti che partecipano alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero anche in forma individuale;
- l) sia riconducibile, parimenti ad altre offerte, ad un unico centro decisionale;
- m) sia stata presentata da consorzi stabili o di cooperative di produzione e lavoro o di imprese artigiane e da loro consorziati per i quali il consorzio di rispettiva appartenenza ha dichiarato di concorrere ovvero da soggetti che partecipano a più di un consorzio stabile.
- Nei casi indicati agli ultimi tre punti, si procederà ad escludere i singoli concorrenti e tutti i raggruppamenti e i consorzi cui essi partecipino nonché i concorrenti le cui offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

5 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto al concessionario di subappaltare o sub-concedere anche parzialmente ad altri soggetti il servizio oggetto della concessione, pena la risoluzione del contratto.

Non viene considerato subappalto il ricorso a ditte esterne per la manutenzione e per gli adempimenti derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e la eventuale sub-concessione a terzi della struttura adibita a ristoro, di cui all'art. 11 del capitolato speciale di appalto.

6 - SOPRALLUOGO

A pena di esclusione, i concorrenti dovranno effettuare un sopralluogo presso le strutture destinatarie del servizio. Ai sopralluoghi dovrà partecipare il legale rappresentante o soggetto autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa concorrente o incaricato dell'impresa medesima munito di apposita delega.

Gli appuntamenti dovranno essere richiesti al responsabile del procedimento, dr.ssa Maria Teresa Coccini Gailli, tel. 0574558563/569 - fax 0574 558572 – mailto: mariateresa.coccini@comune.montemurlo.it, la quale potrà designare un proprio delegato.

L'attestazione di avvenuto sopralluogo, che verrà rilasciata dall'incaricato, dovrà essere allegata agli atti di gara ed inserita nella busta n. 1 (cfr. paragrafo n. 4, 'Modalità di formulazione e consegna dell'offerta').

7 - SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara si svolgerà il giorno *martedì 21 luglio 2015, alle ore 15,00, con eventuale prosecuzione il giorno successivo, mercoledì 22 luglio 2015, alle ore 9,30*, presso la sede del comune di Montemurlo, in via Montalese, 474, secondo il seguente programma:

- in *seduta pubblica*, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006, procederà alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti ed alla loro apertura; sarà, quindi, verificata l'integrità delle buste n. 1, n. 2 e n. 3 e sarà accertata la regolarità della documentazione contenuta nelle buste n. 1, provvedendo alla conseguente ammissione dei concorrenti; la Commissione procederà, quindi, all'apertura delle buste n. 2 allo scopo di verificare esclusivamente la presenza dei documenti prodotti dai singoli concorrenti;
- in *seduta segreta*, la Commissione procederà poi all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche;

- in *seduta pubblica*, la Commissione, per il tramite del Presidente, renderà pubblico l'esito della valutazione delle offerte tecniche e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura del rispettivo contenuto; qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, la presenza di offerte che non siano state formulate autonomamente, ovvero siano imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione; quindi, la Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi riferiti all'offerta economica, alla sommatoria dei punteggi parziali (offerta tecnica e offerta economica), alla formazione della graduatoria provvisoria di gara e alla proclamazione del concorrente provvisoriamente aggiudicatario.

La gara è pubblica nelle fasi sopra indicate, ma solo i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti che esibiranno al Presidente della Commissione una delega specifica potranno intervenire nelle operazioni di svolgimento della gara e le loro dichiarazioni risulteranno nel verbale.

La Commissione giudicatrice, durante l'analisi delle offerte, ha la facoltà di chiedere ai concorrenti chiarimenti sulla documentazione da essi presentata.

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta con determinazione dirigenziale previo accertamento del regolare svolgimento delle operazioni condotte dalla Commissione. Essa diverrà efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, successivamente all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti.

NOTA BENE: La mancanza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara comporterà l'esclusione dalla procedura selettiva e dalla graduatoria, l'escussione della cauzione provvisoria, la comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 con le modalità di cui alla Determinazione n. 1/2008 assunta da tale organismo di controllo, le conseguenze penali previste per false dichiarazioni ed il risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.

Si raccomanda, quindi, ai concorrenti di prestare particolare attenzione alle dichiarazioni dei requisiti, come previsti all'art. 2 del presente bando-disciplinare e nel modello di autodichiarazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo o diritti a risarcimenti o indennizzi di sorta:

- di non aggiudicare la gara nel caso in cui le offerte risultino non accettabili, non congrue o inadeguate rispetto all'oggetto della selezione e/o per mutate esigenze del servizio e/o sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
- di procedere all'aggiudicazione della gara anche nel caso pervenga una sola offerta valida;
- di sospendere ed aggiornare le operazioni di gara, salvo nella fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Ogni decisione presa in merito sarà in ogni caso comunicata tempestivamente con pubblicazione di avviso sul sito istituzionale del Comune (www.comune.montemurlo.po.it).

8 - ESAME DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto all'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche, sulla base dei seguenti parametri:

A) offerta qualitativa: massimo 60 punti

B) prezzo: massimo 40 punti.

A) OFFERTA TECNICA

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica è pari a 60 punti.

La Commissione giudicatrice valuterà il progetto tecnico, nelle sue diverse componenti e in relazione agli aspetti più organizzativi e gestionali, in base al grado di adeguatezza, specificità, concretezza, affidabilità, in relazione al contesto in cui il servizio sarà svolto.

La valutazione del progetto tecnico di ogni concorrente avverrà distintamente per ciascuno dei criteri di valutazione, attribuendo i punteggi come di seguito indicato:

CRITERI DI VALUTAZIONE	FATTORE PONDERALE
A) Progetto di gestione delle attività sportive con riferimento alla	10

compatibilità con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto oggetto dell'affidamento e disponibilità a svolgere iniziative di promozione dello sport promosse dall'Amministrazione Comunale e non, rivolte alla diffusione della pratica dello sport aperto a tutti	
B) Esperienza nel settore sportivo specifico cui è destinato l'impianto e nella gestione di impianti simili per tipologia e dimensioni	10
C) Valutazione del radicamento sul territorio comunale del soggetto gestore, con riferimento alla storicità del sodalizio sportivo sul territorio e al contributo dato, nel corso dell'attività pregressa, alla valorizzazione e al potenziamento infrastrutturale di impianti sportivi	10
D) Diffusione della pratica sportiva fra giovani, anziani e diversamente abili	10
E) Qualificazione professionale del personale sportivo, tecnico, dirigenziale e di ogni altra tipologia di personale	10
F) Proposte facoltative di interventi di miglioramento funzionale, da realizzare a spese dell'aggiudicatario, tra questi: - soluzioni di efficientamento energetico - sistemazione recinzione campo beach volley <i>(Il concorrente deve descrivere tramite una relazione tecnica descrittiva ed una stima sommaria gli interventi che intende proporre)</i>	10

La valutazione delle offerte tecniche, in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'applicazione del metodo di cui all'allegato P al DPR 207/2010 [punto II), a), 4]: i coefficienti, variabili tra zero e uno, saranno assegnati dalla Commissione in relazione ai criteri di valutazione, in valori centesimali, attribuendo a ciascun coefficiente un giudizio in relazione alla maggiore o minore rispondenza delle soluzioni proposte rispetto alle esigenze della stazione appaltante, alla completezza dei contenuti, alla coerenza con gli obiettivi e alla pertinenza del metodo e degli strumenti proposti:

- ottimo = 1
- più che buono = 0,85
- buono = 0,75
- sufficiente = 0,5
- scarso = 0,25
- non sufficiente / informazioni lacunose o contrastanti o assenti = 0

Si precisa che i coefficienti saranno determinati secondo la seguente procedura:

- 1) attribuendo in modo discrezionale ad ogni proposta dei concorrenti, da parte di ogni commissario, un coefficiente, variabile tra zero ed uno, indicativo della valutazione effettuata sulla base dei criteri;
- 2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti.

In relazione ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica aventi natura qualitativa, il punteggio per subcriterio/criterio sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente attribuito per il corrispondente valore massimo del rispettivo subcriterio/criterio.

Il punteggio provvisorio sarà dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dalle singole offerte per ogni criterio.

Sarà preso in considerazione fino al II decimale, senza alcun arrotondamento.

B) OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio massimo di 40 punti sarà attribuito nel modo seguente:

- incremento del canone annuo a base d'asta di € 18.000,00, oltre IVA: per ogni incremento pari al 5% del canone, equivalente a tranches di € 900,00, saranno assegnati 0,5 punti, fino ad un massimo di 40.

Si procederà alla sommatoria dei punteggi provvisori.

Sarà preso in considerazione fino al II decimale, senza alcun arrotondamento.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale quello indicato in lettere.

Si procederà all'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, pari alla sommatoria tra punteggio complessivo ottenuto per l'offerta qualitativa e quello ottenuto per l'offerta economica. In caso di offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione al concorrente che la cui offerta tecnica abbia ottenuto maggiore punteggio; in caso di parità di punteggio assoluto si procederà mediante sorteggio in pubblica seduta.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle norme e condizioni contenute negli atti di gara, con rinuncia ad ogni eccezione; mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, il Comune non assumerà nei suoi confronti alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti connessi e conseguenti alla gara non avranno conseguito piena efficacia giuridica.

L'offerta avrà valore fino a 180 (centottanta) giorni dal termine di presentazione della stessa; trascorso tale periodo, senza essere stato stipulato il relativo contratto, l'aggiudicatario ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.

9 - SICUREZZA

Ogni concorrente è tenuto a fornire i dati previsti nello schema della domanda di partecipazione alla gara relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e al lavoro dipendente.

Il servizio prevede rischi interferenziali, per cui si è necessario redigere il DUVRI da parte della stazione appaltante, documento complementare al presente avviso-disciplinare. I costi derivanti dall'applicazione del DUVRI sono pari a zero.

Per tutti i rischi specifici connessi all'esecuzione del presente servizio, è obbligo per l'appaltatore essere in possesso dei documenti previsti dal D.Lgs. n. 81/08, comunicando al Comune ogni eventuale aggiornamento e provvedendo all'attuazione delle misure di sicurezza ivi previste, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta.

I costi conseguenti all'applicazione della normativa sulla sicurezza, riferiti al servizio oggetto della concessione, dovranno essere specificati nell'offerta economica, come meglio indicato al paragrafo 4, "Modalità di formulazione e consegna dell'offerta", e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni da espletare.

10 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto consisterà in una convenzione, ai sensi dell'art. 16 della LRT 21/2015, in forma elettronica, con spese ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, che, ai sensi del D.Lgs. n. 53/2010, sarà stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti.

Nelle more della stipula del contratto, il Comune si riserva tuttavia la facoltà di disporre in via immediata l'affidamento del servizio sotto riserva di legge, trattandosi di prestazioni la cui mancata esecuzione determinerebbe un danno all'interesse pubblico che esse sono chiamate a soddisfare.

Prima della stipula del contratto al concorrente aggiudicatario competono i seguenti adempimenti:

a) costituzione di cauzione definitiva pari a € 9.000,00.

La cauzione definitiva, prestata nelle forme indicate all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche, deve prevedere espressamente:

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Montemurlo;
- la clausola "La presente cauzione sarà valida ed operante fino al rilascio del nulla-osta da parte dell'Amministrazione Comunale a seguito di attestazione di regolare esecuzione del servizio e di cessazione di ogni pendenza a carico della Impresa garantita".

La cauzione è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di appalto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso di spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore o per diversa assegnazione dell'appalto in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'appaltatore. Le deduzioni eseguite sulla cauzione devono essere immediatamente integrate dall'Impresa

in modo tale che l'importo complessivo garantito rimanga inalterato per tutta la durata dell'appalto; resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che provvede all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria;

NOTA BENE: Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche, in caso di certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9000, l'importo della cauzione può essere ridotto del 50%: in caso di R.T.I. o di consorzio o di forme associate di concorrenti, per usufruire di tale facoltà, la certificazione di qualità deve essere posseduta da tutti i soggetti raggruppati o consorziati.

b) stipula di polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi-RCT con una primaria Compagnia di Assicurazione per l'intera durata dell'appalto, nella quale sia indicato che il Comune è considerato "terzo" a tutti gli effetti di legge ed è sollevato da ogni tipo di responsabilità civile e penale; la polizza deve obbligatoriamente prevedere:

- la copertura dei rischi agli utenti conseguente alla esecuzione del servizio;
- l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso;
- l'importo del massimale non inferiore a € 1.500.000,00;

c) stipula di polizza assicurativa di responsabilità civile verso prestatori di lavoro-RCO con una primaria Compagnia di Assicurazione per l'intera durata dell'appalto, nella quale sia indicato che l'Amministrazione comunale è considerata "terza" a tutti gli effetti di legge ed è sollevata da ogni tipo di responsabilità civile e penale; la polizza deve obbligatoriamente prevedere:

- la copertura dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione del servizio;
- l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso;
- l'importo del massimale non inferiore a € 1.500.000,00.

d) stipula di polizza assicurativa infortuni con una primaria Compagnia di Assicurazione per l'intera durata dell'appalto, nella quale sia indicato che l'Amministrazione comunale è considerata "terza" a tutti gli effetti di legge ed è sollevata da ogni tipo di responsabilità civile e penale; la polizza deve obbligatoriamente prevedere:

- la copertura degli infortuni che dovessero accadere agli utenti del servizio, durante l'esecuzione delle attività;
- l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso;

e) dotazione di firma digitale con certificato di firma in corso di validità, ai fini della stipula del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche;

f) presentazione di tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria ai fini della stipula del contratto;

g) pagamento delle spese contrattuali, nelle modalità e per l'importo definitivo che sarà notificato dal servizio Contracting&Contenzioso.

Nel caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti per la stipula del contratto o di mancati adempimenti di natura obbligatoria, il provvedimento di aggiudicazione verrà revocato, escutendo la cauzione provvisoria del soggetto inadempiente, e il servizio sarà affidato al concorrente che segue nella graduatoria; resta salvo il risarcimento dei danni che potrebbero essere arrecati alla stazione appaltate per il ritardato o mancato avvio del servizio o l'eventuale maggiore costo sostenuto in conseguenza della decadenza dell'aggiudicazione.

11 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai sensi del D.Lgs. 53/2010, ciascun concorrente è obbligato ad eleggere domicilio per le comunicazioni

relative all'esito della presente procedura, indicando l'indirizzo presso il quale ricevere ricevere le comunicazioni relative alla gara esperita, anche utilizzando il modello della domanda di partecipazione predisposto dall'Ente. Ai sensi dell'art.79, comma 5 quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente quindi dovrà indicare:

- il proprio indirizzo di PEC;
- il proprio indirizzo di posta elettronica;
- il numero di fax;
- la sede presso la quale eventualmente ricevere le comunicazioni per posta cartacea se diversa dalla sede legale.

La stazione appaltante procederà ad effettuare le comunicazioni in merito all'aggiudicazione definitiva, alle esclusioni e tutte le altre comunicazioni previste all'art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, con le seguenti modalità:

- 1) in via principale verrà utilizzata la PEC, quindi la trasmissione con questa modalità escluderà da parte della stazione appaltante qualsiasi altra modalità alternativa di invio;
- 2) in via subordinata, e sempre che non sia stato indicato l'indirizzo di PEC, la trasmissione avverrà via fax al numero indicato, previa comunicazione tramite posta elettronica, qualora indicata;
- 3) solo in via residuale, e in mancanza dei riferimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2, le comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 verranno effettuate tramite raccomandata A/R, previa comunicazione tramite posta elettronica, qualora indicata.

La spedizione, a prescindere dal mezzo utilizzato, avverrà nel medesimo giorno per tutti i concorrenti.

In caso di mancata indicazione di indirizzo di PEC o fax o posta elettronica, l'Amministrazione non si riterrà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Tutte le notizie riguardanti lo svolgimento della gara, compresa la graduatoria di aggiudicazione provvisoria, saranno disponibili sul sito internet alla pagina relativa alla presente procedura.

In caso di raggruppamenti (RTI), l'elezione di domicilio e le comunicazioni previste verranno effettuate unicamente nei confronti del soggetto capogruppo.

12 - DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 79, comma 5 quater, del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 24 della L. 241/1990, del D.P.R. 184/2006 e del D.Lgs. 196/2003, è consentito l'accesso agli atti di gara entro 10 (dieci) giorni dall'invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Saranno sottratti all'accesso i dati, le informazioni, i documenti, le giustificazioni e gli elementi tecnici facenti parte dell'offerta che costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) secondo la dichiarazione appositamente resa dai concorrenti.

Questi ultimi dovranno pertanto:

- indicare espressamente e puntualmente i documenti e/o i dati che si vuole sottrarre dall'accesso;
- motivare il diniego all'accesso con argomentazioni non generiche né superficiali;
- comprovare il diniego all'accesso con adeguata documentazione.

La stazione appaltante, in mancanza di precise motivazioni e di idonea documentazione, riterrà non pertinente il diniego dichiarato dal concorrente e sarà legittimata a consentire l'accesso agli atti dello stesso, stante la prevalenza di tale diritto su quello di riservatezza.

13 - PROCEDURE DI RICORSO

Il concorrente potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Toscana, via Ricasoli, 40 - Firenze:

- entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando sul profilo committente/albo pretorio del Comune di Montemurlo per clausole impeditive della partecipazione;
- entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione;
- entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva contro gli atti della procedura selettiva.

Si fa presente che il ricorso giurisdizionale deve essere preceduto da un'informativa resa al RUP con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi (art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006).

14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CONTROVERSIE

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, anche parzialmente, il servizio in appalto, salvo quanto previsto all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di inottemperanza, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Per ogni controversia relativa ai rapporti contrattuali è competente il Foro di Prato.

15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La stazione appaltante e i contraenti sono soggetti agli adempimenti previsti dalla L. n. 136/2010 e successive modifiche. A tale proposito, i concorrenti sono tenuti a sottoscrivere, in sede di domanda di partecipazione, l'impegno con il quale si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti da tale normativa.

16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si provvede alla informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo, comunicando che i dati forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso il Comune di Montemurlo – Area Servizi alla persona e Servizio Contracting&Contenzioso, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento all'impresa aggiudicataria, il conferimento è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003; a titolo esemplificativo e non esaustivo, i soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati sono i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che ne abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni in materia di contratti pubblici, gli organi dell'Autorità Giudiziaria.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è il Comune di Montemurlo nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti.

17 - INFORMAZIONI

Il Comune di Montemurlo rende disponibile, a partire dalla data odierna, presso i punti di contatto indicati nel presente avviso-disciplinare al paragrafo 3, "Documentazione", la documentazione di gara, reperibile anche per via elettronica su Internet al sito <http://www.comune.montemurlo.po.it>.

Per eventuali chiarimenti relativi al servizio è possibile contattare il dirigente di Area, dr.ssa Roberta Chiti (tel. 0574558524 – fax 0574558572 - mailto: roberta.chiti@comune.montemurlo.po.it) e il responsabile del procedimento, dr.ssa Maria Teresa Coccini Gailli (tel. 057455563; mailto: mariateresa.coccini@comune.montemurlo.po.it); per eventuali chiarimenti in ordine alla procedura di selezione è possibile contattare il servizio Contracting e Contenzioso (Valentina Cecchi, tel. 0574558211 – fax 0574682363 – mailto: valentina.cecchi@comune.montemurlo.po.it; Mariangela Tempestini, tel. 0574558309 – mailto: mariangela.tempestini@comune.montemurlo.po.it; Mascia Cecchi, tel. 0574558214 – mailto: mascia.cecchi@comune.montemurlo.po.it; Cinzia Fischetti, tel. 0574558225 – mailto: cinzia.fischetti@comune.montemurlo.po.it).

L'affidamento del servizio in concessione e la regolamentazione dei rapporti contrattuali sono disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche, dal Regolamento attuativo di cui al D.Lgs. n. 207/2010, dalla legge della Regione Toscana n. 38/2007 e successive modifiche, dal Codice civile, nonché dalla LRT 21/2015,

dal Regolamento per l'affidamento in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali, dalle condizioni contenute negli atti di gara e nel capitolato speciale di appalto.

Il Comune, non vincolato dal presente disciplinare e dal relativo bando di gara, si riserva comunque la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo. Ogni decisione presa in merito sarà in ogni caso comunicata tempestivamente con pubblicazione di avviso sul sito istituzionale del Comune (www.comune.montemurlo.po.it); sullo stesso sito saranno pubblicate le risposte ai quesiti che saranno formulati dai concorrenti.

Tutte le informazioni di dettaglio relative alla procedura di affidamento e alla esecuzione del servizio sono riportate nella documentazione di gara di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Montemurlo, 1 luglio 2015

IL DIRIGENTE DI AREA
DR.SSA ROBERTA CHITI